

Cecilia Pedrazza Gorlero

De principatu et imperio foeminarum?
Un singolare esempio di 'filoginia' nel *De Republica* (1596)
di Pierre Grégoire

ABSTRACT: This paper aims at reviewing the contents of an original chapter of the *De Republica libri sex et viginti* [lib. VII, chap. 11] written by the Toulouse jurist Pierre Grégoire, discussing the delicate *quaestio* of women's ability to govern. The chapter is very interesting, appearing a turning point in Grégoire's thought, at first attracted to the typical anti-feminist positions of his era, and then open to a generous judgment on women's quality and suitability in government. This chapter is also interesting for the extraordinary wealth of philosophical, historical and legal sources, through which the main arguments *pro principatu et imperio foeminarum* are investigated, confirming the wisdom of the author's thought and the encyclopedic inspiration that dominates his scientific personality.

KEYWORDS: Pierre Grégoire - *querelle des femmes* - *principatus foeminarum* - governo muliebre

Tema classico e passaggio obbligato della *querelle des femmes* rinascimentale, la millenaria e insoluta *quaestio* intorno alle ragioni poste a diniego o a sostegno della legittimità (e, ancor prima, della naturalità) del governo muliebre s'inserisce, a pieno titolo, fra quei temi di irriducibile complessità e di durevole fascino capaci di attrarre l'insaziabile curiosità intellettuale dei moderni e di sfidare, fra le altre, l'intelligenza eclettica del giurista tolosano Pierre Grégoire, ispirando la redazione del capitolo undicesimo del libro VII del suo *De Republica* (1596)¹.

Consapevole dell'insidia celata nella pretesa d'imporre definitiva *solutio* ad una disputa di persistente attualità, irrigidita su posizioni fatalmente confliggenti («quibusdam negantibus, quibusdam comprobantibus») – sostenute da un'impressionante e contraddittoria messe di notizie (bibliche, patristiche, storiche, mitologiche, letterarie e giuridiche) – e apparentemente destinata a mantenersi aperta, Grégoire si concentra sulla ricostruzione delle 'voci' che animano l'immenso laboratorio sapienziale della *quaestio*, il protagonismo delle quali è favorito dalla proposta di un ricco indice di inveterati *argumenta 'pro et contra'*, stilato con finalità didascalica ed intento esemplare².

La scelta stilistica adottata dal Tolosano nella disposizione della *quaestio* s'impone, *prima facie*, per due profili meritevoli di rilievo: da un lato, l'innegabile 'squilibrio' provocato a supporto degli *argumenta 'pro'* – confermato, poi, in sede di elaborazione della *solutio* – e, d'altro lato, l'approccio tendenzialmente indifferente alla 'tipizzazione' (cronologica e disciplinare) delle numerose allegazioni dottrinali riferite, in linea con un *modus operandi* tipico dell'epoca e finalizzato a segnare la dimensione totalizzante del sapere³ nonché la sua armonica destinazione al soddisfacimento degli scopi perseguiti dall'autore.

La tecnica redazionale impiegata non è, dunque, frutto della casualità. In particolare, la

¹ P. Grégoire, *De Republica libri sex et viginti in duos tomos distincti*, Lugduni, sumptibus Ioannis Baptistae Buysson, 1596 (d'ora innanzi, *De Republica*), Lib. VII, cap. 11 (*De principatu et imperio foeminarum, et num ex genere succedant tanquam proximiores*), pp. 423-460.

² Cfr. *ibid.*, pp. 423-424.

³ A proposito cfr., in particolare, G. Rossi, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino 2007, pp. 337-359.

rilevata asimmetria dimensionale concorre ad allineare la *quaestio* alla personalità scientifica di Grégoire, debitrice di una formazione enciclopedica indirizzata alla creazione di un'ossatura argomentativa di evidente autorevolezza e di notevole effetto, in grado di mediare la *solutio* caldeggiata, generando l'impressione che essa scaturisca naturalmente dal processo interpretativo – affermandosi, *per se*, come veritiera –, a conferma del potenziale euristico sotteso all'autoevidenza narrativa⁴.

Le ragioni e le *auctoritates* esibite a suffragio della soggezione muliebre – con le quali s'inaugura la *quaestio* – non presentano profili di particolare originalità, tanto da renderne bastante la sintetica elencazione, assecondando l'incedere denotativo adottato dal Tolosano nella declinazione delle fonti più note e frequentate.

In primis, l'invocazione è alla *lex Dei*, ovvero alla sacra Pagina – «in qua mulier est subdita viro, et non vir mulieri» (Gn 3, 16) –, subito confortata dal rinvio al magistero patristico, dominato da una visione misogina⁵ che trae fondamento dall'atto stesso della Creazione, decretando, in tal modo, l'«insufficienza ontologica» della donna e l'ineluttabilità del suo destino ancillare⁶.

Seguono l'appello alla *lex naturae* e il consequenziale invito all'osservanza dell'ordine naturale, imperniato sulla *maior dignitas* del sesso maschile⁷ e sul riconoscimento, di ascendenza aristotelica, della sua migliore attitudine all'esercizio dell'*imperium* [Pol., I, 5, 1254b 13-14]⁸, nonché sulla percezione della potenzialità eversiva legata alla

⁴ Grégoire non è nuovo a simili 'geometrie' redazionali. Sul punto cfr. C. Pedrazza Gorlero, *Contro il Gigante che fece guerra al Cielo: spunti per un contributo alla lettura della Réponse di Pierre Grégoire al Conseil sur le fait du Concile de Trente di Charles Du Moulin*, in "Ephemerides Iuris Canonici", 53 (2013), n. 1, pp. 164-167.

⁵ In argomento cfr., in particolare, K. E. Borresen, *Natura e ruolo della donna in Agostino e Tommaso d'Aquino* (ediz. orig. Oslo-Paris 1968, trad. it. di E. L. Lanzarini), Assisi 1979; M. Cline Horowitz, *The Image of God in Man. Is Woman Included?*, in "The Harvard Theological Review", 72 (1979), n. 3/4, pp. 175-206; A. Pastorino, *La condizione femminile nei Padri della Chiesa*, in *Sponsa, mater, virgo. La donna nel mondo biblico e patristico*, Genova 1985, pp. 109-122; U. Mattioli, *La donna nel pensiero patristico*, in *La donna nel mondo antico. Atti del Convegno nazionale di studi* (Torino, 21-22-23 Aprile 1986), a cura di R. Uglione, Torino 1987, pp. 223-242 e C. Mazzucco, «*E fui fatta maschio*». *La donna nel cristianesimo primitivo (secoli I-III)*, Firenze 1989.

⁶ Cfr. *De Republica*, p. 424, nn. 2-3: «Atque mulierem ita constat subiectam dominio viri esse, ut nullam auctoritatem habeat, nec docere, nec testis esse, neque fidem dare, neque iudicare possit, multo magis nec imperare. sic divus Augustinus, atque datur ratio divinae subiectionis. *Adam per Evam deceptus est, non Eva per Adam quem vocavit ad culpam mulier, iustum est, ut eum gubernatorem assumat, ne iterum foeminea facilitate labatur. Et rursum, Mulier debet velare caput, quia non est imago Dei sed ut ostendatur subiecta, et quia praevaricatio per illam inchoata est et c.* [Decr. Grat. C. 33, q. 5, cc. 17-19]. Et primum a Deo vir creatus, dehinc a viro et viri costa mulier facta [Gn 2, 21-23]. Prior ita auctoritas viri tanquam antiquioris et perfectioris, ipsa muliere. Imago Dei in homine, hoc est, quod ad similitudinem Dei sit, ut unus factus sit quasi dominus, ex quo caeteri orientur, habens imperium Dei, quasi vicarius eius: quia omnis rex Dei habet imaginem: ideoque mulier non est facta ad imaginem Dei. Sic enim dicit Scriptura, Genes. c. 1. Sapi. 2. *Et fecit Deus hominem, ad imaginem Dei fecit illum* [Gn 1, 27; Sp 2, 23]. Hinc est, quod Apostolus D. Paulus 1. ad Corinth. XI. *Vir quidem, inquit, non debet velare caput suum, quia imago et gloria Dei est. Mulier autem ideo velat, quia non est gloria aut imago Dei* [1 Cor 11, 7]. quae ita connectit Divus Augustinus libro de quaestionibus mixtim novi et veteris testamenti quaest. 106. refertque Gratianus ca. haec imago, 13. eadem 33. q. 5 [Decr. Grat. C. 33, q. 5, c. 13]».

⁷ Cfr. *ibid.*, p. 424, n. 4: «Quemadmodum autem lex Dei videtur removisse a principatu mulierem, sic etiam lex naturae ab eodem, sexui imposita. Et est ordo naturalis in hominibus, ut serviant foeminae viris: filii, parentibus; quia nulla iustitia est, ut maior serviat minori [Decr. Grat. C. 33, q. 5, c. 12]: et maior dignitas est in sexu virili et cuiusque plebei, quam in nobiliore muliere secundum Ulpian. [D. 1, 9, 1]».

⁸ A proposito si vedano, nell'ambito di una bibliografia ricchissima e per l'utilità nell'impostazione del presente contributo, gli studi di L. Bradshaw, *Political Rule, Prudence and the "Woman Question" in Aristotle*, in

‘femminilizzazione’ del potere, «signum irae Dei», cui corrisponde la certezza dello smarrimento universale⁹. Certezza che Grégoire ha già avuto modo di cogliere e fermare nelle pagine del più risalente *Syntagma iuris universi* (1582), alla disamina delle quali esplicitamente rimanda:

Nos quoque alibi [lib. 47. syntag. c. 11. nu. 11]¹⁰, de his diximus quaedam cum istis, ut periculosum reipublicae imperium foeminarum ostenderemus¹¹.

L’acquisizione al *De Republica* delle conclusioni raggiunte nel *Syntagma* – perfettamente rispondente alla logica inclusiva e aderente all’economia espositiva che reggono la progettualità scientifica del Tolosano¹² – conferisce nuovo spessore alla *quaestio*, imputandone gli estremi ad una riflessione di lungo periodo.

L’ideale complementarietà fra le due opere fa sì che il disegno sommariamente tracciato nel *Syntagma* anticipi il quadro realizzato nel *De Republica*, con la sola difformità di invertire l’equilibrio redazionale fra *argumenta ‘pro et contra’*, confinando i primi in una parentetica volta ad esaltarne la rarità e l’eccezionalità:

Et ego etiam nec hoc fieri posse nego, qui sciam mulieres quasdam inveniri plus aequo curiosas, et iudicandi avidas. Sed probabilius iustusque mihi visum est, quod moribus prudentium Romanorum receptum et sanctum quodque habitum est, quodque non tantum reipub. sed ipsis etiam mulieribus utile sit, et honestum. Quod enim Debora iudicaverit populum, singulare et divinum exemplum, et Prophetissae opus est et mysterium. Et una hirundo non facit ver¹³.

I motivi di questa netta ‘inversione di rotta’ nel passaggio fra le due opere rimangono fondamentalmente oscuri, così come oscura è la ragione dello ‘sbilanciamento’, nel *De Republica*, a favore degli *argumenta ‘pro’*, se si eccettua la giustificazione politica che di esso

“Canadian Journal of Political Science”/Revue canadienne de science politique, 24 (1991), n. 3, pp. 557-573, di M. L. Femenías, *Women and Natural Hierarchy in Aristotle*, in “Hypatia”, 9 (1994), n. 1, pp. 164-172 e di D. Jalbert Stauffer, *Aristotle’s Account of the Subjection of Women*, in “The Journal of Politics”, 70 (2008), n. 4, pp. 929-941.

⁹ Cfr. *De Republica*, p. 425, n. 5: «Pro iudicio futurae subversionis extremae seculi adfertur a Sibylla inversio naturalis imperandi: ut pro monarchia hominis, tunc sit unius viduae regnum omni orbi imperans. Sic enim scribit de Antichristi nativitate, lib. 3, Oraculorum inter caetera signa. [...] *Et tunc certe mundus sub manibus mulieris/ Erit gubernatus, et creditus omnino./ Et quando vidua dominata erit totius mundi/ Et proiecerit aurum et argentum in mare divinum,/ Et aes et ferrum unius diei hominum in Pontum/ Proiciet, tunc sane elementa omnia viduabuntur mundo.* Quae indicant tantam corruptionem tunc adfuturam seculo, ut neque legitimus et robustus inveniatur principatus, quod et signum irae Dei est, et quod populus meruerit a Deo contemni. Quo etiam pertinet prophetia Esaiiae cap. 3. quae signa irae Dei sic expressit. *Ecce enim Dominator, Dominus exercituum, auferet a Ierusalem, ab Iuda validum et fortem, et omne robur panis, et omne robur aqua, et fortem, et virum bellatorem, et iudicem, et prophetam, et ariolum, et senem, et principem super quinquaginta, et honorabilem vultu, et consiliarium, et sapientem de architectis, et prudentem eloquii mystici. Et dabo pueros principes eorum, et effoeminati dominabuntur eis, et corruet populus, vir ad virum, et unusquisque ad proximum suum, tumultuabitur puer contra senem, et ignobilis contra nobilem, et c.* Et paulo post, quod dixerat de effoeminatis, explicatur. *Populum meum, inquit Deus, exactores sui spoliaverunt, et mulieres dominatae sunt eis».*

¹⁰ Cfr. P. Grégoire, *Syntagma iuris universi*, Lugduni, apud Antonium Gryphium, 1582 (d’ora innanzi, *Syntagma iuris universi*), Pars Tertia, Lib. XLVII, cap. 11, n. 11 (*Mulierum dominatio, rebus et reipublicae quare perniciosae*), pp. 1198-1199.

¹¹ *De Republica*, p. 425, n. 5.

¹² A tale riguardo cfr. C. Pedrazza Gorlero, *Immagini dell’ordo iuris. Ars e methodus nella riflessione di Pierre Grégoire (1540-1597)*, Torino 2012, pp. 11-19.

¹³ *Syntagma iuris universi*, Pars Tertia, Lib. XLVII, cap. 11, n. 7 (*Mulieres quaedam eruditae*), p. 1198.

propone Luigi Gambino, riconducendo la «lunga tirata» a sostegno dell'attitudine muliebre al governo al desiderio di Grégoire – trasferitosi, nel 1582, all'Accademia di Pont-à-Mousson – di soddisfare l'aspirazione dei Lorena alla corona di Francia. Aspirazione maturata proprio nel segno della candidatura al trono di una donna, Isabella di Spagna, primogenita di Filippo II e di Elisabetta di Valois, e in vista di un progetto matrimoniale (poi abortito) fra l'Infanta e il figlio del duca Carlo III, Enrico di Lorena¹⁴.

L'occasionalità che distinguerebbe, in tal senso, la *quaestio* sarebbe in grado, altresì, di spiegare la concentrazione della quasi totalità degli argomenti spesi a sostenere la legittimità del potere femminile nel capitolo undicesimo del *De Republica*, perfettamente 'isolabile' all'interno del libro VII. 'Isolabilità' che potrebbe, a sua volta, suggerire l'originaria estraneità della *quaestio* al tessuto dell'opera e costituire – come è opinione di Gambino – una fra le più evidenti «tracce della stratificazione delle varie fasi di un'elaborazione che, per l'impegno politico dell'autore, necessariamente doveva rifletterne gli umori e gli orientamenti del momento»¹⁵.

Pur confortato da luminosi *exempla* o riconosciuto da antiche leggi e consuetudini, il carisma femminile non vince il pregiudizio, profondamente radicato nella tradizione greco-romano-cristiana¹⁶. Il condizionamento culturale e giuridico investe con prepotenza il pensiero di Grégoire, trascinandone l'immaginazione su scenari di insanabile rovina. La reazione misogina spezza la digressione encomiastica: l'innaturalità dell'*imperium* muliebre, l'impudicizia derivante dalla pubblica esposizione, la debilità caratteriale e la fragilità intellettuale della donna – comprovate da una consolidata tradizione – alimentano il timore millenaristico del sovvertimento di un ordine divino indisponibile dall'uomo¹⁷.

Il genere femminile è affetto da una fisiologica inferiorità¹⁸ e da un'inguaribile mollezza, come tale inadeguato a tollerare la crudezza dell'*ars imperatoria* (quando essa chiama alle armi, alla guerra, al sangue e alla violenza) ed incline unicamente alla generazione e all'istruzione della prole, cui s'accompagna la cura esclusiva degli affari domestici¹⁹: «ut officium mulierum dicatur, educatio liberorum, et colo et penso intentam

¹⁴ Cfr. L. Gambino, *Il De Republica di Pierre Grégoire. Ordine politico e monarchia nella Francia di fine Cinquecento*, Milano 1978, pp. 116-117. Per la puntuale disamina delle argomentazioni a sostegno dei diritti alla corona francese dell'Infanta Isabella cfr., in particolare, il risalente ma ancora utile studio di A. Mousset, *Les droits de l'Infante Isabelle-Claire-Eugénie à la couronne de France*, in "Bulletin Hispanique", 16 (1914), n. 1, pp. 46-79.

¹⁵ Cfr. L. Gambino, *Il De Republica di Pierre Grégoire*, cit., pp. 115-116.

¹⁶ In argomento cfr., in particolare, gli studi di E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Torino 1982 e Ead., *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano 1996.

¹⁷ Cfr. *Syntagma iuris universi, Pars Tertia*, Lib. XLVII, cap. 11, nn. 8-17, pp. 1198-1199.

¹⁸ L'inferiorità è codificata, secondo tradizione, in obbedienza al modello muliebre aristotelico: «Foeminam quasi marem laesum, dixit Aristoteles [*De gen. anim.*, II, 3, 737a 27-28], veluti imperfectum mare [...]» (*De Republica*, p. 426, n. 7). Si vedano, per un mero inquadramento del tema e in seno ad una bibliografia vastissima e dalla forte impronta interdisciplinare, gli studi di M. Kline Horowitz, *Aristotle and Woman*, in "Journal of the History of Biology", 9 (1976), n. 2, pp. 183-213, di J. Morsink, *Was Aristotle's Biology Sexist?*, in "Journal of the History of Biology", 12 (1979), n. 1, pp. 83-112 e di M. Deslauriers, *Sexual Difference in Aristotle's Politics and His Biology*, in "The Classical World", 102 (2009), n. 3, pp. 215-231. Per la conferma della durevole fortuna dell'interpretazione aristotelica in età umanistica si rinvia, in particolare, alle belle pagine – e all'esautiva bibliografia – di I. Mastrorosa, *L'inferiorità "politica" e fisiologica della donna in Leon Battista Alberti: le radici aristoteliche*, in *La tradizione politica aristotelica nel Rinascimento europeo: tra familia e civitas*, a cura di G. Rossi, Torino 2004, pp. 25-78.

¹⁹ Cfr. *De Republica*, p. 425 n. 6.

esse»²⁰.

Figura quasi evanescente (il volto velato, la presenza silente), confinata fra le mura di casa, al riparo da una pericolosa ed impudica contiguità al consorzio maschile, la donna scompare dal contesto comunitario²¹: il suo *consilium* – parto di un intelletto imprudente e volubile – è, per definizione aristotelica, *invalidum* [*Pol.*, I, 13, 1260a 12-13]²²; le sono interdetti la cura d'anime e l'ordine sacro²³; le sono proibiti gli *officia* civili («quae sunt auctoritate et utilitate publica») ²⁴, la gestione di *graviora negotia* («ubi plus virtutis, fidei, et prudentiae requiritur») ²⁵ e la facoltà di perpetuare la propria *familia*; il matrimonio le impone l'assunzione dello *status* sociale del coniuge²⁶. Condizioni tutte che rendono inconcepibile la successione al trono delle *filiae*, «cum conservatio familiarum, non possit inde consequi, sed potius regna ad extraneas familias per nuptias transeant, et ita extinguatur splendorum antiquus familiae et maiorum qui regnaverint antea vel dominati fuerint»²⁷.

La partecipazione muliebre al governo della *respublica* assume un aspetto quasi caricaturale²⁸ e l'acclarata subordinazione endofamiliare delle donne («quae non sunt suae potestatis») confligge con l'ipotesi di riconoscere loro la possibilità di «habere alios in sua potestate»²⁹, peraltro coerente con la loro esclusione dalla successione nei *feuda militaria* – le *rationes* della quale sono puntualmente raccolte dal Tolosano, sulla scorta della migliore dottrina di *ius commune*³⁰ – e con l'applicazione, «in Gallia et Francorum regno», della legge salica, ad arginare l'ascesa di temute *'femmes fatales'*³¹.

Il passaggio all'esame degli *argumenta 'pro'* segna l'ingresso nel fertile terreno del riscatto femminile: il più raro elenco delle positività si contrappone, specularmente, al più condiviso indice delle negatività. Si ripete, qui, lo stratagemma stilistico adottato nella presentazione degli *argumenta 'contra'*, disposti paratatticamente – in ossequio ad un'apparente neutralità – e lasciati al libero apprezzamento del lettore.

Il primo argomento a cadere sotto il maglio di Grégoire investe il preteso 'difetto' ontologico della donna, ovvero il segno di quell'originaria inadeguatezza che le preclude la

²⁰ *Ibid.*, p. 426, n. 7.

²¹ Cfr. *ibid.*, p. 443 [427], nn. 9-10.

²² Cfr. *Ibid.*, pp. 443-444 [427-428], n. 13.

²³ Cfr. *Ibid.*, p. 444 [428], n. 14.

²⁴ *Ibid.*, p. 444 [428], n. 15. Per l'analisi delle fonti romane orientate all'esclusione della donna dalla vita e dalle responsabilità pubbliche cfr., nella specie, S. Dixon, *Infirmity Sexus: Womanly Weakness in Roman Law*, in "Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis", 52 (1984), pp. 343-371 e F. Mercogliano, *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in "Teoria e Storia del Diritto Privato", 4 (2011), pp. 1-42.

²⁵ *De Republica*, p. 445 [429], n. 17.

²⁶ Cfr. *ibid.*, pp. 444-445 [428-429], n. 16.

²⁷ *Ibid.*, p. 445 [429], n. 16.

²⁸ Cfr. *ibid.*, p. 445 [429], n. 17. Grégoire ricorda, a proposito, la discussa vicenda della costituzione, sotto il regno di Eliogabalo, di un *senaculum mulierum*, grottesca versione della più antica e veneranda istituzione politica romana. A proposito cfr., in particolare, A. Chastagnol, *Les femmes dans l'ordre sénatorial: titulature et rang social à Rome*, in "Revue Historique", 262 (1979), n. 1, pp. 3-28 e, nella specie, pp. 24-26.

²⁹ *De Republica*, p. 446 [430], n. 18.

³⁰ Cfr. *ibid.*, pp. 446-447 [430-431], n. 20.

³¹ *Ibid.*, p. 447 [431], nn. 21-22. In argomento cfr. l'interessante studio di F. Cosandey, "La maîtresse de nos biens": *Pouvoir féminin et puissance dynastique dans la monarchie française d'Ancien Régime*, in "Historical Reflections/Réflexions Historiques", 32 (2006), n. 2, pp. 381-401.

direzione della *respublica*.

La Creazione – comunemente invocata a segnare la necessità della subordinazione muliebre – non è, di per sé, ‘ostile’ alla parità tra i sessi: in essa, invero, non si riscontra la prescrizione di alcuna formula di asservimento dell’uno all’altro, ma solo la certificazione della volontà divina di conferire all’uomo – fatto maschio e femmina – il compito di riempire e soggiogare la terra e di dominare su tutti gli animali [Gn 1, 27-28; Mt 19, 4; Mc 10, 6]. Lo stesso atto di derivazione della donna dal corpo dell’uomo non ne accredita in alcun modo la sottomissione: essa non è, infatti, tratta dai suoi piedi, per servirlo, né dalla sua testa, per superarlo, bensì dal suo fianco, per essergli pari e compagna [Gn 2, 18]. Tale versione dell’esegesi biblica è, inoltre, confortata dal rinvio al Digesto giustiniano e, nella specie, al frammento gaiano dedicato alla definizione del termine *homo*, pacificamente riferita sia al maschile sia al femminile [«“Hominis” appellatione tam feminam quam masculum contineri non dubitatur» (D. 50, 16, 152)]³².

Nella Creazione – prosegue il Tolosano – Dio non ha escluso la donna dall’esercizio legittimo del potere, né tantomeno ha manifestato espressamente l’intenzione di riservare quest’ultimo all’uomo. Tale evidenza non può essere posta in discussione appellandosi al passo della Genesi nel quale si afferma la *potestas naturalis* del marito sulla moglie [Gn 3, 16], poiché il riferimento biblico è, appunto, circoscritto al vincolo coniugale e non può essere impropriamente esteso a ricomprendere rapporti di soggezione dipendenti dalla *potestas legalis*, l’esercizio della quale non accorda influenza alcuna all’identificazione sessuale³³.

L’egemonia maschile *in re familiari*³⁴, conferita all’uomo per natura, non si ripete al di fuori della *familia: in republica*, infatti, il governo si esercita su liberi ed eguali e tali sono, per divino intendimento, l’uomo e la donna, legati da una relazione fraterna, poiché figli dello stesso Padre³⁵.

Se l’obbedienza all’autorità costituita è fatto necessitato e se il rapporto gerarchico si presenta come indispensabile alla conservazione dell’*ordo rerum*, non altrettanto può dirsi per la predefinizione degli attori di quel rapporto, i quali possono essere, *ex iure divino et gentium*, uomini e donne, non essendo la diversità sessuale atta ad ostacolare il conferimento dell’*imperium*³⁶.

³² Cfr. *De Republica*, p. 448 [432], n. 23.

³³ Cfr. *ibid.*

³⁴ Egemonia che si perpetua in età moderna, poggiando sull’inoscidabile autorità dei modelli classici, così come assunti e rielaborati dalla tradizione di *ius commune*. A proposito cfr., in particolare, G. Rossi, «*Viri uxoribus imperant. Uxores viris obediunt*». I rapporti coniugali tra modelli classici e diritto consuetudinario francese in André Tiraqueau (1488-1558), in *La tradizione politica aristotelica nel Rinascimento europeo: tra familia e civitas*, cit., pp. 163-226. Al denso saggio di Rossi si fa rinvio, altresì, per il ricco apparato bibliografico.

³⁵ Cfr. *De Republica*, pp. 448-449 [432-433], n. 24: «Et imperium in re familiari est unius: nam ab uno regitur omnis domus. In republica vero liberorum et aequalium est gubernatio, et alia scientia regendi servos, alia regendi uxorem, alia regendi filios, alia regendi rempublicam. Habere potestatem regendi rempublicam et sibi aequales homines, et facultatem imperandi et cogendi, hoc ex natura non est datum homini: quia ex natura par in parem non habet imperium; fratres sunt homines et mulieres, ab uno parente orti [...]».

³⁶ Cfr. *ibid.*, p. 449 [433], n. 24: «Ordinatio Dei est, potestas in homines; ut ait divus Paulus [Rm 13]. Ratio tamen naturalis et societatis necessitas, exigit, ut docuimus ab initio aliquem constitui principem, ei obtemperari, et potestatem ei concedere liberam [D. 1, 1, 5]. Sed num potius viro quam mulieri deferenda sit potestas; hic non habere expressam eam decisionem, ut nunquam mulieri deferatur, et Deus ipse hoc non constituit in origine creationis: neque ex gentium iure ita servatum ut nunquam imperare possit; quin contra ut docebitur, et mulierum imperia admissa, nec a Deo reprobata fuerunt, alioquin legitime data vel

La mente, il raziocinio, la capacità di agire dell'uomo e della donna dipendono – osserva Grégoire – dall'anima, la quale non conosce distinzione fra maschile e femminile: non esiste, in altre parole, un'anima *foemina* da poter contrapporre ad un'anima *mascula*, poiché ciò che appartiene allo spirito non investe la sfera sessuale.

Va, inoltre, considerato come il significato della sessualità si esprima nella generazione, cui è specificamente ordinata, e come l'anima sia palesemente estranea alla funzione riproduttiva. La differenziazione sessuale è, dunque, del tutto inutile alla valutazione dell'idoneità politica, per decidere la quale assumono peso determinante facoltà e qualità del tutto aliene dal processo di figliazione. Se, di conseguenza, si vuole motivare l'esclusione muliebre dal governo della *respublica* invocando la sua destinazione esclusiva alla procreazione, si propone una giustificazione inaccettabile, poiché il fondamento dell'attitudine a governare è fatto erroneamente coincidere con il presupposto della capacità di generare³⁷.

Parimenti false sono le asserzioni di una scarsa attitudine delle donne alla pratica ginnica e all'uso delle armi, nonché dell'inutilità «gubernationi reipublicae» del *consilium mulieris*³⁸. Asserzioni prontamente smentite da Grégoire attraverso l'esibizione di una suggestiva e consistente serie di cammei femminili, culminanti nel quadro devozionale dedicato alla Pulzella d'Orléans³⁹.

L'eccezionalità dei modelli – accolta, nel *Syntagma*, come indice di un'anomalia naturale, caratterizzata dall'irripetibilità e, dunque, destinata all'irrilevanza – acquista, nel *De Republica*, il senso dell'esemplarità, dalla quale attingere forme e modi concreti dell'agire femminile: il fattore di isolamento si converte in vettore del genio muliebre e la donna diviene protagonista credibile della scena politica, orientando positivamente l'esito della *quaestio*.

Grégoire rivisita gli *argumenta 'pro'*, giustificandone – e, infine, sposandone – le ragioni di prevalenza nella determinazione della *solutio*.

La diversità sessuale si conferma irrilevante per l'apprezzamento dell'idoneità o inidoneità all'esercizio del potere e per la determinazione della legittimità o meno di quello stesso esercizio: «vitiosi, tyranni, feroces, crudeles, avari, indigni sunt qui imperent: mulieres tales quoque. At ut boni et electi, et secundum leges vocati, iuste imperant: de mulieribus nihil est quod idem dici prohibeat»⁴⁰.

L'indagine sull'etimo del sostantivo *homo* avvalora l'infondatezza di un progetto

relicta».

³⁷ Cfr. *ibid.*, p. 449 [433], n. 25: «Quamobrem si anima mulieris capax sit, vel superiori donata extraordinaria virtute, vel aliter gubernationi reipublicae, idonea: vel si ei gubernatio, dominatio, principatus, iurisdicatio, facultas, a Deo, populo, lege, moribus, differatur modis licitis et non reprobatis, cur obiiciatur ei sexus non est facile obiicere, cum sexus generationi inserviat, hic autem non agatur de ea facultate, sed de alia quae aliunde quam ex ea parte pendeat».

³⁸ *Ibid.*, pp. 450 [434]-435, nn. 27-29.

³⁹ Cfr. *ibid.*, 435-443, nn. 29-63. La pagina di Grégoire si concede al racconto suadente delle *res gestae* femminili, confidando nel potenziale pedagogico di modelli eccezionali, in grado di suscitare la meraviglia e l'empatia del lettore, e di rafforzare la capacità persuasiva dell'argomentazione: Teodora, Agrippina, Debora, Ester, Giuditta, Abigail, Archidamia, Bunduica, Ersilia, Veturia, Volumnia, Crana, Gambara, Telesilla, Sparetra, Olha, Semiramide, Tomiri, Artemisia, Tania, Cinisca, Marpessa, la regina di Saba, Zenobia, Tirgatao, Phedalia, Ciane, Mauvia, Eta, Valasca, Margherita di Danimarca, Marulla e Giovanna d'Arco spiccano tutte per saggezza, prodezza, abnegazione e patriottismo, dando soddisfazione al gusto enciclopedico del Tolosano per la narrazione e per la citazione erudita.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 443, n. 64.

originario di subordinazione femminile, obbligando il lettore a riconsiderarne la declinazione plurale (*masculus et foemina*). L'identica e condivisa funzione procreativa impone, per essere soddisfatta, la cooperazione di entrambi i sessi («mulieres proinde ac viri, ex commixtione masculi et foeminae oriuntur»)⁴¹.

L'anima, *sine sexu data*, garantisce ad ambedue i generi l'accesso alla verità, alla redenzione ed alla salvezza e la compartecipazione alla natura mortale li coinvolge nel medesimo ciclo vitale, unendoli nel comune destino di caducità e dissoluzione: «Omnium regum reginarum, virorum et mulierum, eiusdem generis conceptio, nativitas, vita communis, communia omnibus quatuor elementa, terrae possessio, habitatio, forma conservandi vitam perescam, potum, omnibus etiam communes morbi, corruptio, mors, vermes, putrefactio, et tandem in pulverem reductio»⁴².

Se l'inderogabilità dell'eguaglianza fra i sessi non può essere arbitrariamente elusa «absque blasphemia», l'intervento di una 'legislazione speciale' può legittimare l'alterazione dell'equilibrio fissato *ex lege divina vel naturae*, riservando all'uomo una posizione di preminenza sulla donna, come nel caso di applicazione della *lex coniugii*, in virtù della quale la moglie è obbligata a sottomettersi al marito.

Occorre, tuttavia, procedere con cautela nel definire ciò che interessa le 'specifiche' di genere e ciò che le trascende, mostrandosi comune ad entrambi i sessi, così da poter stabilire se l'*imperium politicum* rientri nel campo della 'specialità' o della 'generalità':

Constat itaque si agamus de matrimonio, iam legem Dei admittendam, ut mulier sit subdita viro, in lege scilicet coniugii, propter rationes quae pro contraria sententia adductae sunt. Sed non repugnat mulierem esse viro subditam, et ita regnum eius moderari per consilium viri; et mulierem quae virum non habet imperare aliis quam viris, et gerere rempublicam eo modo quo caeteri viri solent regere, et per se, et per alios viros cum consilio. lex divina hoc non prohibet, lex naturae non reddidit mulieres sine mente, non produxit sine anima, aut incapaces rationis, aut prudentiae, sine libero arbitrio, loquor in genere de sexu. nam si ad individua perveniendum est, tunc ut plures invenies mulieres minusque idoneas, ita et plures viros⁴³.

La questione non è di poco peso: la sovrapposizione fra statuizioni di carattere speciale e norme di portata generale ha indotto, infatti, una diffusa confusione sul ruolo socio-politico della donna. Confusione che il Tolosano si propone di dissipare attraverso la reinterpretazione – alla luce dell'acquisita distinzione fra ruoli 'riservati' e 'ruoli condivisi' – delle fonti tradizionalmente assunte a sostegno degli *argumenta 'contra'* e, *in primis*, della tradizione esegetica dei Padri sul passo della Genesi [1, 26-27] nel quale è affermata la creazione dell'uomo e della donna *ad imaginem et similitudinem Dei*, tenacemente rievocato – ed anche sapientemente 'manipolato' – dal fronte discriminatorio, nel tentativo di orientarne univocamente il significato, negandone la declinazione plurale e conferendo alla differenziazione sessuale un'arbitraria funzione dirimente⁴⁴.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, p. 444, n. 65.

⁴⁴ Cfr. *ibid.*, pp. 444-445, n. 66. Una generosa citazione dalle *Sententiae* di Pietro Lombardo suffraga l'assunto di fondo del ragionamento del Tolosano: «Caeterum et ea quae faciunt hominem dici ad imaginem et similitudinem Dei, creatum, habent locum in muliere, ut liquet ex his quae tradit Magister sententiarum [Petr. Lomb. *Sent.* II, dist. 16, c. 4]. *Factus est ergo, inquit, homo ad imaginem et similitudinem secundum mentem, qua irrationabilibus antecellit. Sed ad imaginem secundum memoriam, intelligentiam, et dilectionem ad similitudinem secundum innocentiam et iustitiam quae in mente rationali naturaliter insunt, vel imago consideratur in cognitione veritatis: similitudo, in amore virtutis, vel imago in aliis omnibus, similitudo in essentia, quia et immortalis et*

L'*infirmitas sexus* – e la consequenziale *minor dignitas* – che affligge la donna non è, poi, tema destinato a migliore fortuna. Emancipandosi da pregiudizi e luoghi comuni – insiste Grégoire – il tema della *debilitas* muliebre, legato alla specificità del suo genere, rimane estraneo al tema dell'accesso all'*imperium*, poiché quest'ultimo trascura la connotazione sessuale e regola la subordinazione di un soggetto ad un altro su parametri convenzionali, che prescindono dagli equilibri di forza (o di valore) decisi in natura:

Nam saepe subditi, vel quidam illorum sunt, prudentiores ipsis imperantibus, et consilarii principum cautiores et sapientiores principe ipso, et duces exercitus quae movent arma sub principum iussu ipsis principibus etiam viris sunt fortiores et peritiores: et tamen nemo dixerit principatum ideo adimendum principibus, quod inferiores in his sint subditis⁴⁵.

La destinazione femminile agli uffici domestici è, dunque, il mero effetto di un condizionamento culturale e non l'esito obbligato di una predisposizione innata: nello studio, nelle armi, nella caccia, nell'agricoltura, nell'impegno intellettuale e nella fatica fisica le abilità delle donne possono essere coltivate con successo e proprio il buon esito di questo multiforme addestramento conferma la corrispondenza a natura del genio muliebre: «quae si fuissent contra naturam sexus, nunquam vel non tam frequenter aut non nisi pro monstro, et aliquando, contigissent»⁴⁶.

Una seconda carrellata di fulgidi esempi introduce il lettore alle qualità muliebri nelle lettere e nelle arti: Teano di Metaponto, Corinna, Aspasia, Diotima, Ipazia e Atenaide (Elia Eudocia) eccellono nella filosofia, nella musica, nella poesia, nella matematica, nella geometria e nell'astrologia, vanificando, con la loro sola esistenza, il preconcetto dell'intrinseca povertà dell'ingegno femminile⁴⁷.

L'asserita *imperfectio naturae*, che colpisce le donne «comparatione facta ad viros», non è pertinente «ad incapacitatem principatus», poiché tale difetto – prosegue il Tolosano – investe il corpo ma non la mente, né l'anima, «quae imperat et statuit, et providet»⁴⁸. La superiorità fisica dell'uomo non ne assicura le qualità intellettuali e tantomeno l'attitudine al governo della *respublica*, «ut nec leo praeponitur homini quod robustior sit», rendendo, ad esempio, il privilegio successorio dei nati maschi una misura del tutto contingente: «Aliud enim est natura imperare praestantior, aliud ex lege dominari»⁴⁹.

Le limitazioni imposte al genere femminile sono frutto di un artificio legislativo. Un artificio, tuttavia, in sé debole, in quanto prodotto della relatività storico-giuridica e ad essa subordinato:

Si consideremus itaque mulieres in eo modo et ritu vivendi, quo hodie solent contineri; certe verum esse posset quod colus et pensum, magis conveniant: sed si consideres alios mores, et in quibus se exercent, hoc est falsum. quare cum hoc sic accidens in exercitio illarum pro

*indivisibilis est. [...] Idem autem Magister sententiarum sacrorum Patrum, dist. 18. dum de formatione mulieris disputat, art. 6. ait, imaginem Dei in homine apparuisse, quia quemadmodum ab uno Deo homo unus creatus principium generationis: ita ab homine mulier: et ideo etiam ab uno homine, omnes voluit esse Deus, ut dum cognoscerent se ab uno esse omnes, ita se quasi unum amarent [Petr. Lomb. *Sent.* II, dist. 18, c. 2]» (*ibid.*).*

⁴⁵ *Ibid.*, p. 445, n. 67.

⁴⁶ *Ibid.*, p. 446, n. 69.

⁴⁷ Cfr. *ibid.*, pp. 446-447, nn. 70-76 [77].

⁴⁸ *Ibid.*, p. 448, n. 76 [77].

⁴⁹ *Ibid.*, p. 448, nn. 76-77 [77-78].

diversitate morum, locorum, quod adesse et abesse potest, non immerito dicemus argumentum non pertinere ad substantialem naturam mulierum. Qua utriusque capax est, ut natura viri⁵⁰.

Imbrigliato in ferme coordinate spaziali e temporali, legato a doppio filo ai *mores populi* ed allo *ius civitatis*, il motivo ‘ginofobico’ non è in grado di costituirsi a parametro universale di giudizio⁵¹.

La prospettiva di indagine sulla donna è tradizionalmente una prospettiva maschile. Ma la donna narrata dall’uomo non è la donna in sé, bensì la proiezione viziata e parziale di una mentalità dominante. Ne è chiara prova la negazione alla donna («praetextu conservandae pudicitiae») dello *ius postulandi*, ancorata all’infelice memoria di Afrania («improbissima foemina»), moglie del senatore Licinio Buccone, i cui ‘latrati’ si udivano per tutto il Foro e che era solita difendersi da sé non perché priva di avvocati ma perché spinta da un’imperdonabile inverecondia. Un singolo caso che assurge, senza ragione, a criterio di giudizio, estendendo innaturalmente la propria portata ed acquistando una funesta autorevolezza⁵²:

Quae certe non concludunt mulieres omnes ideo reiici debere a postulando. primum, quia ante hoc non videbatur repugnare pudicitiae: secundo, quod nunquam hoc probatur natura, officium tantum esse virile loqui, et bene loqui pro se et pro aliis, nec in publico nec privato loco, nisi quatenus in loco vel a legislatore propter aliam causam statutum aliter sit⁵³.

La ripugnanza di Valerio Massimo per la condotta sconsiderata di Afrania è lampante dimostrazione della presa sociale di un luogo comune. Il cenno di Grégoire alle gesta dell’intrigante matrona invita ad inoltrarsi nella densa pagina dei *Facta et dicta memorabilia*, dalla quale emerge una mostruosa parodia muliebre⁵⁴:

Carfania vero, Licini Buccionis senatoris uxor, prompta ad lites contrahendas, pro se semper apud praetorem verba fecit, non quod advocatis deficiebatur, sed quod impudentia abundabat. itaque inusitatis foro latratibus adsidue tribunalia exercendo muliebris calumniae notissimum exemplum evasit, adeo ut pro crimine improbis feminarum moribus Carfaniae nomen obiciatur. prorogavit autem spiritum suum ad C. Caesarem iterum <P.> Servilium consules: tale enim monstrum magis quo tempore extinctum quam quo sit ortum memoriae tradendum est⁵⁵.

Tuttavia, la ferina consorte di Buccone non è l’unica protagonista del racconto di Valerio Massimo e la descrizione del suo increscioso comportamento intervalla due rappresentazioni antitetiche dell’agire femminile, giudicate, in quanto tali, immeritevoli di riprovazione.

L’‘abbaiare’ di Afrania è, infatti, soffocato dall’eloquio composto e sapiente di Mesia

⁵⁰ *Ibid.*, p. 448, n. 76 [77].

⁵¹ Cfr. *ibid.*, p. 449, n. 78 [79].

⁵² All’infamante condotta di Afrania si lega, per tradizione, il divieto, per le donne, di *postulare pro aliis*. Sul punto, fra gli altri, cfr. T. J. Chiusi, *La fama nell’ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, in “Storia delle donne”, n. 6/7 (2010/11), pp. 95-100 e F. Lamberti, «Mulieres» e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e ‘presenze silenziose’, in “Index”, 40 (2012), pp. 244-247.

⁵³ *De Republica*, p. 449, n. 78 [79].

⁵⁴ Cfr. *ibid.*

⁵⁵ Val. Max. *Fact. et dict. mem.*, VIII, 3, 2 (ed. Teubner 1998, p. 511). Vero e proprio *monstrum* nella prosa di Valerio Massimo, Afrania è l’incarnazione di un’immagine femminile distorta e quasi disumana. Sul punto cfr., in particolare, E. Cantarella, *Passato prossimo*, cit., p. 95.

Sentinate e di Ortensia⁵⁶: la prima, capace di difendere pubblicamente le proprie ragioni «non solum diligenter, sed etiam fortiter», suscitando nell'autore tale sorpresa per il suo contegno e la sua perizia da riconoscerle il possesso di un animo virile e da conferirle, in ragione di ciò, l'appellativo di "Androgine"⁵⁷; e la seconda, figlia del retore Quinto Ortensio Ortalo, tanto abile nel gestire la propria causa «constanter et feliciter», da apparire come la reincarnazione del padre, «cuius si virilis sexus posterius vim sequi voluissent, Hortensianae eloquentiae tanta hereditas una feminae actione abscissa non esset»⁵⁸.

Pur guadagnando la scena solo attraverso l'apprezzamento di un'innata mascolinità o la percezione di un talento ereditario – a tal punto eccezionale da sembrare prodigioso – Mesia e Ortensia offrono a Grégoire lo spunto per movimentare il paesaggio femminile, isolando la negatività di Afrania e minandone l'esemplarità alla radice:

Quid tum? numquid ob unam mulierem debuit totus sexus damnari, et expelli ab hoc officio?
Certe non aequum arbitror. una hirundo non facit ver non minus quam si propter rabulas
clamosos, et propter unum loquacem⁵⁹.

«Una hirundo non facit ver», è l'icastica conclusione del Tolosano. È singolare l'impiego del medesimo proverbio utilizzato, nel *Syntagma*, per escludere la possibilità di generalizzare, sulla base di rari *exempla*, un giudizio lusinghiero nei confronti del genere femminile ed utilizzato, al contrario, nel *De Republica*, per impedire l'estensione di una valutazione negativa, sempre supportata da un'esemplificazione di riferimento. Certamente una casualità, tuttavia una casualità suggestiva, che sembra incrociare i destini di due opposte riflessioni, confermando la sostanziale complessità (e ambivalenza) della questione.

Il significato da attribuire al velo muliebre impegna Grégoire in una nuova e curiosa digressione. La donna si vela, infatti, non per coprire la propria imperfezione o per celare la propria impudicizia, «quantum propter hominum seu virorum fragiliorem naturam, qui accenduntur alicubi ex conspectu mulierum ad libidinem velut equus et mulus quibus non est intellectus»⁶⁰.

Il segno sociale dell'inadeguatezza femminile muta la propria ragion d'essere, proponendosi come strumento di difesa dall'istintualità maschile – ovvero quale diaframma artificiale fra virtù e passione – e come memoria tangibile della primitiva innocenza: «post lapsum vero cognoverunt se esse nudos primi parentes [Gn 3, 10]»⁶¹.

Quale fondamento ha, dunque, la discriminazione politica della donna? forse le si deve impedire il governo della *respublica* poiché il suo aspetto suscita il desiderio dell'uomo? non equivarrebbe ciò – s'interroga Grégoire – a proibire la consumazione del pane e del vino solo perché vi è chi si ubriaca e chi s'ingozza?⁶²

Il tono è ironico e culmina in un provocatorio suggerimento: se si persevera nell'affermare che il genere femminile è, per natura, più incline del maschile a volubilità e

⁵⁶ Cfr. *De Republica*, p. 451, n. 80.

⁵⁷ Val. Max. *Fact. et dict. mem.*, VIII, 3, 1 (ed. cit., p. 511).

⁵⁸ *Ibid.*, VIII, 3, 3 (ed. cit., pp. 511-512).

⁵⁹ *De Republica*, p. 450, n. 78 [79].

⁶⁰ *De Republica*, p. 451, n. 81.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Cfr. *ibid.*

lussuria⁶³, sarà opportuno velare gli uomini, sottraendoli allo sguardo femminile, «quia obiectum movet potentiam»⁶⁴.

L'articolata confutazione del significato comunemente assegnato al divieto di indossare abiti maschili fa da corposo corollario alla sequenza di obiezioni poste alle tradizionali pratiche discriminatorie del genere femminile.

Il precetto dettato nell'Antico Testamento [«Non induetur mulier veste virili, nec vir utetur veste feminea: abominabilis enim apud Dominum Deum tuum est omnis, qui facit haec» (Dt 22, 5)] è finalizzato ad evitare che l'uso promiscuo delle vesti incoraggi condotte dissolute. La tutela morale costituisce, quindi, lo scopo e la giustificazione della prescrizione biblica («ne commixto et indeterminato ornatu, daretur scortandi occasio»)⁶⁵.

Tuttavia, la veste in sé non ha connotazione positiva o negativa, dipendendo quest'ultima dall'*animus* con il quale è indossata. Ne consegue che la *mutatio vestis* è del tutto irrilevante se considerata esclusivamente nella sua fattualità e se ad essa non s'accompagna un'intenzione corrotta. In altri termini, solo l'impiego strumentale della *mutatio* può acquisire una carica simbolica degna di essere rilevata e solo la strumentalità negativa merita la sanzione del divieto dello scambio dell'abito: «et est inter adiaphora quo vestimento vestiariis, at non illud adiaphorum ad quem usum usurpes»⁶⁶.

La possibilità di operare legittimamente la *mutatio vestis* – e, dunque, la liceità della dissimulazione sessuale – è suffragata da una cospicua serie di fonti, tese a contenere la 'deriva' interpretativa della citazione biblica e a limitare alle sole pratiche inique la perseguibilità del comportamento muliebre, impedendo lo scambio delle vesti unicamente se scandaloso o licenzioso, «non autem, si ex consuetudine, utilitate et causa alia honesta, salubri corpori vel animae, vel reipublicae, vel subditorum, fiat mutatio»⁶⁷.

Riprovevole è, in definitiva, ogni «mutatio in virilem habitum» operata «ob intentionem malam» e «non ipsa sola mutatio, maxime si consuetudo sit, ut mulier certo habitu virili uti possit»⁶⁸. In particolare, il richiamo alla consuetudine e, dunque, alla memoria della relatività valoriale dello scambio delle vesti, attrae nella sfera dell'irrelevanza sociale e giuridica le condotte poste in essere *sine mala intentione*. La validità della soluzione proposta da Grégoire è sigillata dal consueto rimando alla fonte giustiniana:

Sic etiam Ulpian. iurisconsultus [D. 34, 2, 23, 2] constituit alia esse vestimenta virilia, muliebria, puerilia, alia his communia quibus promiscue utitur mulier cum viro, veluti si eiusmodi penula palliumque est et reliqua huiusmodi, quibus sine reprehensione vel vir vel uxor, seu mulier utatur. reprehensionem ibi definit ex usu non recepto. quare usus ipse, vel honesta vel inhonesta facit vestimenta. Quod ex opinione constat, resque ex se ipsa indicat. turpe enim duceremus nunc ornari et vestiri eo modo quo iam ipsi nos ante ab hinc annis forsan decem ornari honestissimum ducebamus, quod et in sexus distinctione et eius vestimento facile est observare⁶⁹.

⁶³ Per un efficace ritratto dell'incostanza muliebre cfr., nella specie, K. Dauge-Roth, *Femmes lunatiques: Women and the Moon in Early Modern France*, in "Dalhousie French Studies", 71 (2005), pp. 3-29.

⁶⁴ *De Republica*, p. 451, n. 81.

⁶⁵ *Ibid.*, p. 451, n. 82.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, p. 453, n. 83. Esempio, sul punto, la difesa di Giovanna d'Arco – accusata di indossare abiti virili e di portare le armi – condotta da Jean Gerson e riferita per esteso dal Tolosano. Per il testo della *instificatio* del teologo francese cfr. J. Gerson, *Opusculum super facto Puella* (Lugduni 1429), in *Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc*, Tome II, texte établi et publié par P. Duparc, Paris 1979, pp. 38-39.

⁶⁸ *De Republica*, p. 453, n. 84.

⁶⁹ *Ibid.*

Il carattere relativo della *commixtio vestis* è, quindi, argomento insufficiente a motivare l'allontanamento della donna «a principatu vel republica regenda»⁷⁰. E non è l'unico argomento a palesare, per questa via, la propria inconsistenza. Il richiamo alla relatività si presta, infatti, ad una più generale ed efficace erosione dei limiti imposti all'agire femminile: non potendo essere tracciati nel solco del diritto divino, naturale e delle genti, i confini imposti alla libertà muliebre si dimostrano assai vaghi e cedevoli.

I *vitia* che si oppongono all'ascesa politica della donna (*inconstantia, mutabilitas, consilium debile*) si rivelano, poi, come goffi pretesti. Se l'immagine classica del principe (maschio e) virtuoso, dedicato anima e corpo al servizio della *respublica*, resta una mera proiezione ideale – più consona ad ispirare che a dimostrare le qualità e le abilità virili –, il vincolo alla fattualità si propone come il più efficace antidoto alla discriminazione sessuale, impedendo che una singolarità negativa possa convertirsi in archetipo di genere:

Sunt ista reipublicae Platonicae in abstracto somniatae, pro quarum societate et regimine creandi essent novi homines, iuxta ideas qui illis possent et scirent uti, sine vitiis, quibus sublatis nulla opus esset iustitia. nam si eadem consideremus in concreto et in praesenti genere vitae, dicendum erit eo nomine infinitos principes, reges, imperatores de iure suo depellendos, quia nec bene a viris qui vitiis utplerunque obnoxii sunt, potestates reguntur. Quod si exemplis contendunt docere quarundam mulierum in singulari, vitia: pro una muliere, occurrunt propemodum infinitae virorum turbae iisdem et maioribus infectorum, ut tandem cogamur fateri non exemplis singularibus esse regulam generalem statuendam, quin etsi malarum mulierum exemplis permittant conferri bonarum praeclara, bonae malas superabunt forsitan⁷¹.

Il rovesciamento prospettico nella valutazione dell'interazione fra i sessi consente al Maestro tolosano di verificare l'inconsistenza delle ragioni che fanno da puntello alle teorie antifemministe. Ripercorrendo le vicende di alcune fra le più celebri icone bibliche della malizia muliebre, Grégoire denuncia l'adozione di un approccio mono-prospettico alla sacra Pagina, teso a restituire la relazione di genere in termini di 'malvagia istigazione' (femminile) e 'incolpevole capitolazione' (maschile).

La scelta allude al pregiudizio: la donna-agente è l'unica responsabile dell'esito pernicioso dell'azione. Il fuoco è sempre puntato sulla condotta femminile, mentre il ruolo maschile si palesa del tutto marginale: Eva provocò la caduta di Adamo [Gn 3], Tamar concepì la discendenza di Giuda fingendosi una meretrice [Gn 38], Dalila portò alla cattura di Sansone [Gdc 16], Salomone fu traviato dalle sue molte donne [1 Re 10].

Nel tentativo di ristabilire la corretta proporzione fra le condotte incriminate, Grégoire si lancia in un singolare 'controinterrogatorio' della fonte biblica: Dio perdonò forse ad Adamo la sua colpa perché cedette alla lusinga della sua compagna? non fu Giuda a costringere la nuora a prostituirsi, avendole negato un legittimo matrimonio? e non fu sempre Giuda a concedersi alla fornicazione? Sansone e Salomone non furono preda di una frenetica e distruttiva passione? non meritano forse una maggiore indulgenza le donne oggetto della loro bramosia, costrette ad un destino di obbedienza e soggezione? non hanno forse queste stesse donne vinto, con il loro ingegno, la forza e la saggezza di quegli uomini? e un simile talento, onestamente indirizzato, non le avrebbe fatte eccellere anche nel governo?⁷²

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, p. 454, n. 86.

⁷² Cfr. *ibid.*

La medesima lettura ‘sessualmente orientata’ investe sia l’indebita estensione al ‘temporale’ del divieto di provvedere alla cura d’anime (divieto limitato alla sfera spirituale e, quindi, non inclusivo della facoltà di «imperare, dominari, et regere rempublicam»)⁷³, sia le proibizioni di prestare testimonianza o fideiussione e di giudicare, dipendenti tutte dal riferimento a differenti tipicità esperienziali e a molteplici tessuti ordinamentali⁷⁴.

Le oscillazioni normative non possono, infatti, generare una ‘costante antropologica’, dalla quale far discendere prassi discriminatorie di natura universale: «Quid enim aliud haec sunt quam iura mere civilia, recepta moribus quorundam populorum, quibus et contraria constitui posse contrario iure civili, nemo ut dixi dubitat»⁷⁵.

Basti, a darne prova, l’infondatezza della generalizzazione dell’impossibilità di assicurare, per successione femminile, la prosecuzione della famiglia e la trasmissione del nome familiare. Impossibilità smentita, a titolo d’esempio, dall’esistenza di privilegi municipali materni⁷⁶, dal conferimento matrilineare della *nobilitas*⁷⁷ e dall’uso della *mixtio insignium*, impiegata «ad pompam», come certificazione di una condizione nobile proveniente «tam ex parte matris quam patris»⁷⁸.

Del pari infondata è l’idea che la donna sopporti, sotto il profilo giuridico, una generale *deterior condicio* in rapporto all’uomo. Al contrario, la presenza di una diffusa ‘legislazione di favore’ – mutuata, in particolare, dal diritto giustiniano⁷⁹ e dagli *argumenta* in l. *Foeminae* [D. 50, 17, 2 pr.] del *De regulis iuris* di Filippo Decio⁸⁰ – conferma il Tolosano nella convinzione della presenza di uno ‘statuto di specialità’ riconosciuto al genere femminile a tutela di una diversa ma qualificante presenza sociale e giuridica.

⁷³ *Ibid.*, p. 455, n. 87.

⁷⁴ Cfr. *ibid.*, p. 455, n. 88.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 456, n. 89.

⁷⁶ Cfr. *ibid.*, p. 456, n. 90: «Et nec per singula diutius retinear illud postremum, quod familiae et nomina familiarum retineantur alibi per mulieres perinde ac masculos, et quod nobilitas materna in filios et descendentes transfundatur, doceri poterit vel Ulpiano Iuriscons. teste, qui sic respondit, *Qui ex duobus Campanis parentibus natus est, Campanus est. Sed si ex parte Campano matre Puteolana, aequae municeps Campanus est. Nisi forte privilegio aliquo materna origo censeatur: tunc enim materna originis erit municeps. ut puta Iliensibus concessum est, ut qui matre Iliensi est, sit eorum municeps. Etiam Delphis hoc idem tributum et conservatum est. Celsus etiam refert Ponticis ex beneficio Pompeii Magni competere, ut qui Pontica matre natus esset, Ponticus esset et c.* [D. 50, 1, 2]».

⁷⁷ Cfr. *ibid.*: «In Gallia nonnullis etiam locis receptum est, ut venter nobilitet partum: hoc est, ut filius sequatur nobilitatem matris, ut est in consuetudinibus Campaniae et aliorum, Trecentium articulo 8. Senonensi, articulo 149. Calvimontanorum, articulo 5. et XI. Cuius rei originem tribuunt historiae, quod deleta bello Campanorum nobilitate, viduae maluerint ex privilegio magis plebeiis nubere, aut in perpetua nobilitate consenescere, quam ignotos et extraneos procos sequi».

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Ne è esempio, fra gli altri, la previsione della correzione di antichi pregiudizi discriminatori, atti a comprimere, in *bonorum successione*, le aspettative successorie delle figlie femmine. Cfr. *De Republica*, p. 449 [433], n. 26: «Iustinianus ita, *Maximum vitium*, inquit, *antiquae subtilitatis, praesenti lege corrigimus, quae putavit alia esse iura servanda in successione parentum si ex testamento veniant in masculis, et alia in foeminis et c. Qui enim tales differentias inducunt, quasi naturae accusatores existunt, cur non totos masculos generavit, ut unde generentur non fiant.* et c. [C. 6, 28, 1]».

⁸⁰ Cfr. F. Decio, *Enarratio in tit. ff. de Regulis Iuris*, Lugduni, sumptibus Horatii Cardon, 1610, in l. *Foeminae argumenta*, nn. 70-85, pp. 30-32. Le previsioni a vantaggio della donna dipendono, per un verso, da una naturale precocità, che le consente, ad esempio, di raggiungere prima dell’uomo l’età per sposarsi o per testare (nn. 70-71), e, per altro verso, da statuizioni *ad hoc*, che ne impediscono, fra l’altro, la carcerazione (n. 72) o che la sollevano dall’obbligo di recarsi a Roma per ottenere l’assoluzione dalla scomunica (n. 80) o ancora che sanciscono la non applicazione alle figlie delle sanzioni conseguenti alla condanna del padre per *crimen laesae maiestatis* oppure la condivisione del bando imposto ai fratelli (n. 78).

Anche la consueta dichiarazione dell'«incapacità feudale» delle donne⁸¹ («quod fuidam, nec arma movere possunt») adotta – ad avviso di Grégoire – un inappropriato accento apodittico: «Id certe absolute verum non est»⁸². L'incidenza della *natura sexus* nella trasmissione del feudo costituisce, infatti, un elemento eventuale, dipendente «ex moribus et iure consuetudinis diverso regionum»⁸³. Eventualità rinforzata dall'evidente irrilevanza, per la successione feudale, della prova d'idoneità alle armi, posto che l'esercizio della milizia può essere garantito «per alios idoneos» e preso atto della frequente (e risibile) inabilità, nel medesimo esercizio, di molti feudatari:

Sunt enim plures, sua sententia nobiles et genere tumescentes, qui norunt potius pacem quam arma, ne quid peius dicam, quod multis convenit, qui mallent tractare pensum et colum cum Sardanapalo, quam hastam cum Alexandro magno⁸⁴.

I *principes* si rivelano *pessimi et boni* nell'amministrazione della *respublica* a prescindere dalla *diversitas sexus*⁸⁵. L'icastica conclusione del Tolosano sembra annunciare la disamina della 'sovranità femminile', quale logica conseguenza dell'impegno dedicato all'apologia delle qualità muliebri. Tuttavia, l'atteso affidamento alla verifica storica di un modello politico 'di genere' rimane delusa e il tema sottoposto alla *quaestio* è, per un aspetto di primario interesse, sostanzialmente schivato.

Dopo aver affermato, infatti, che la diversa costituzione dei Regni, scaturente dalle regioni profonde e proprie del tessuto comunitario⁸⁶, determina la differenza nella scelta dei regnanti e delle regole dettate per la successione al trono, Grégoire s'arresta improvvisamente.

La brusca chiusura del capitolo sembra accreditare l'ipotesi dell'occasionalità della *quaestio* – certamente svuotata del proprio peso politico una volta sfumato il progetto matrimoniale fra l'Infanta di Spagna ed Enrico di Lorena –, mentre il fuggevole cenno alla vigenza della legge salica⁸⁷ si palesa insufficiente a dimostrare, con riferimento all'oggetto della *quaestio*, la tipicità della posizione del Tolosano sul tema decisivo delle

⁸¹ In argomento cfr., in particolare, C. Danusso, *La donna e i feudi: uno sguardo alla prassi successoria dell'Italia centro-settentrionale fra Tre e Quattrocento*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 65 (1992), pp. 181-239.

⁸² *De Republica*, p. 457, n. 94.

⁸³ *Ibid.*, p. 458, n. 94. La conclusione è la medesima raggiunta dal Tolosano nel *Syntagma iuris universi*. Cfr. *Syntagma iuris universi, Prior Pars, Lib. VI, cap. 12 (De sexu considerando in feudis)*, n. 6 (*In Gallia, excepta successione regni, foeminae sicut in aliis regionibus succedunt in feudo*), pp. 255-256.

⁸⁴ *De Republica*, p. 458, n. 94.

⁸⁵ Cfr. *ibid.*, pp. 458-449 [459], n. 95.

⁸⁶ Cfr. *ibid.*, p. 449 [459], n. 96: «Diversae sunt regionum constitutiones: alia orientis, alia occidentis, alia septentrionis, alia meridionalis plaga: diversi fructus, diversae commoditates et incommoditates, diversi mores, propter diversam vivendi et operandi necessitatem, et si quis vellet omnes ad unum morem vivendi contrahere, nihil proculdubio moliretur quam impossibile tentare, et coelum terrae miscere».

⁸⁷ Cfr. *De Republica*, p. 449 [459], n. 97: «Placuit et in Franciae seu Gallia, aut Francogallia ex lege Salica, hoc est quae erat etiam servata inter Salios, unde nomen habuit, nec terra imperii, sicut nec terra Saliorum, a lancea transiret in colum. pro qua et facit illud quod protulit Christus D. Lucae c. 12. vers. 27. *Considerate lilia quomodo crescunt, non laborant neque nent*. Quibus verbis quo tempore Philippus Valesius regnum adeptus est, ferunt contra impugnantes legem Salicam conclusum lilia Gallorum non deberi, nisi nobilibus qui non laborant: non nisi maribus, qui non nent». L'osservanza della legge salica è difesa da Grégoire quale espressione della tipicità del diritto francese. Si attenua, alla luce di questa interpretazione, l'impressione – colta da Luigi Gambino – di una possibile strumentalizzazione, in senso conservatore, del rinvio alla medesima legge e, quindi, di una recrudescenza del motivo misogino. Sul punto cfr. *infra*, nota 88.

regole di successione alla corona di Francia – e, in particolare, a valutarne l’influenza nel contesto dottrinale della sua epoca –, apparendo al più, nella condivisibile interpretazione di Luigi Gambino, come «una postilla aggiunta in sede di stesura definitiva dell’opera»⁸⁸.

Pur non trovando immediata soddisfazione sul versante della progettualità politica, la *diversitas sexus* non fatica ad innestarsi nella progettualità enciclopedica di Grégoire, proponendosi quale manifestazione particolare dell’insieme di indisponibili *varietates* che abitano il mondo creato e che si mostrano quali alterità non conflittuali, integrate ed ordinate nel medesimo disegno provvidenziale⁸⁹ e vincolate da un comune (ed accomunante) legame di ‘somiglianza’ che ne detta la generale ‘cospirazione’ ad unità⁹⁰. Varietà la cui conservazione offre e legittima la soluzione alla *quaestio*, facendo sì che il paradigma femminile non sia dedotto (per umiliante ‘ sottrazione’) dal paradigma maschile, ma definito, in rapporto a quest’ultimo, secondo differenza e complementarità.

Permane, tuttavia, nella complessiva riflessione del Tolosano, la pregiudiziale di genere che informa la sua epoca, costringendo la donna a muoversi e ad agire in un contesto valoriale predestinato a comprimerne l’individualità. Un contesto che non viene riformato ma semplicemente descritto, e la cui legittimazione è fatta risalire allo stesso diritto proprio che, potenzialmente, ne costituisce il ‘difetto’ scientifico.

Se la riconduzione allo *ius civitatis* e allo *ius consuetudinis* spoglia, infatti, l’affermazione dell’*infirmitas mulierum* di un valore universale, essa ne legittima, per la medesima ragione, il significato particolare: redenta da un destino di soggezione imposto da Dio e dalla natura, la donna cade vittima della legge e del costume umani.

Si comprende, quindi, come l’apologia del genere femminile condotta dal Tolosano non tocchi, nel concreto, l’equilibrio di relazione fra i sessi, né riscatti lo *status quo* con la proposta di una formula alternativa che favorisca, nelle reali dinamiche dei rapporti sociali, il diritto della donna all’educazione, all’espressione artistica⁹¹ e all’integrità della sfera sentimentale e sessuale⁹².

La *solutio* si limita a recepire pianamente gli *argumenta pro*, ornandoli di numerose ed accattivanti *auctoritates*, racchiuse in una sorta di ‘prontuario’, che può essere facilmente collocato tanto nella biblioteca erudita del giurista conservatore quanto in quella del legislatore riformista.

⁸⁸ «È assai probabile», prosegue Gambino, «che il nostro autore si sia impegnato nello studio della materia, prima della conclusione della pace tra Carlo III di Lorena ed Enrico IV (1594) e per non rinunciare ad utilizzarne le conclusioni – ormai prive di rilevanza pratica, ma frutto di non lieve fatica e forse ritenute obiettivamente valide – sia ricorso all’espedito di inserirvi la parte finale sulla legge salica per attenuarne il contrasto con la mutata situazione politica» (L. Gambino, *Il De Republica di Pierre Grégoire*, cit., p. 117).

⁸⁹ Cfr. *De Republica*, p. 449 [459], n. 96: «Quocirca a separatis causis conclusionem unam similem velle inferre, hoc certe est velle opera Dei unius naturae efficere, et improbare illam admirabilem et incomprehensibilem Dei sapientiam et omnipotentiam, quae maxime elucet in tam varia rerum diversarum constanti ordinatione et essentialium varietate».

⁹⁰ A proposito cfr., più diffusamente, C. Pedrazza Gorlero, *Immagini dell’ordo iuris*, cit., pp. 119-136.

⁹¹ La ‘voce’ femminile protesta per il riconoscimento del proprio talento, al di là del confine domestico e dei ruoli tradizionali di madre e sposa. La creazione della *femme savante* trasforma la donna da oggetto di ammirazione e di ispirazione artistica a disposizione dell’uomo a soggetto che ammira e crea, sperimentando l’«hardiesse insolite» dell’opera letteraria. In tal senso cfr., in particolare, M. Lazard, *Protestations et revendications féminines dans la littérature française du XVI^e siècle*, in “Revue d’Histoire littéraire de la France”, 91 (1991), n. 6, pp. 859-877. Al complesso profilo della donna rinascimentale è dedicata la monografia di E. Berriot-Salvadore, *Les femmes dans la société française de la Renaissance*, Genève 1990.

⁹² A proposito cfr., nella specie, N. Trèves, *Mais «que voulons-nous d’elles?»: Montaigne, la sexualité et les femmes*, in “Dalhousie French Studies”, 38 (1997), pp. 37-48.

Tra *Syntagma* e *De Republica* non si registra, di conseguenza, una reale evoluzione (o perfino un ripensamento) del ruolo muliebre (dall'affermazione di un'assoluta negatività alla dichiarazione di una piena positività), ma esclusivamente un parziale, sia pur consistente, ribaltamento prospettico, teso ad esaltare, nel *De Republica*, il fronte delle positività, attraverso l'elaborazione di una rete di argomentazioni *'pro mulieribus'* talmente fitta da formare quasi un contributo a sé stante e non indegno di essere inserito fra quelle rare "voci minoritarie" impegnate a difesa dell'eccellenza femminile⁹³. Un contributo che, nella sua occasionalità, non nega coerenza alla riflessione del Tolosano ed, anzi, testimonia il compimento di un preordinato paradigma antropologico, codificato nel segno dell'indifferenza alla 'questione di genere' e certamente non estraneo alla stesura di questa insolita 'pagina filogina'⁹⁴, della quale distingue il singolare profilo nella complessa *imago mundi* elaborata da Grégoire e consegnata al suo imponente *thesaurus* scientifico⁹⁵.

Come l'oggetto che vi è dibattuto, anche la *quaestio* è, in definitiva, una contingenza: il suo significato particolare dipende, infatti, dalla definizione dell'ordine universale che la comprende e sul quale il Maestro tolosano erige l'intera sua concezione del mondo e del diritto. Un ordine consustanziale al pensiero di Grégoire e che in sé riconosce, raccorda e pacifica tutte le naturali *differentiae*. Un ordine presidiato dall'Adamo della Creazione – le cui fattezze virili non dipendono dalla necessità ontologica ma dalla mera casualità della metamorfosi storica –, interprete di un moderno antropocentrismo (sublimazione, insieme, del maschile e del femminile), che non si soddisfa nella rivendicazione individualistica procurata dalla contesa fra il soggetto e la realtà che lo circonda, ma si manifesta quale espressione 'geometrica' della compiuta sintesi di cielo e terra⁹⁶.

⁹³ Sono, fra le altre, le 'voci' dedicate all'eccellenza femminile di Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, di Galeazzo Flavio Capra e di Baldesar Castiglione, puntualmente indagate da G. Rossi, *Incunaboli della modernità*, cit., pp. 375-395. In argomento si veda, inoltre, il ricco saggio di F. Sberlati, *Dalla donna di palazzo alla donna di famiglia. Pedagogia e cultura femminile tra Rinascimento e Controriforma*, in "I Tatti Studies in the Italian Renaissance", 7 (1997), pp. 119-174.

⁹⁴ Sintomatico è, ad esempio, il fatto che Grégoire taccia sulla 'questione di genere' nel *De iuris arte, methodo et praeceptis* (1580), laboratorio giuridico e architettura portante del modello costituzionale indagato e conservato nel *Syntagma* e nel *De Republica*.

⁹⁵ Per la ricostruzione dei principali capitoli del *thesaurus* scientifico di Grégoire cfr., in particolare, C. Pedrazza Gorlero, *Immagini dell'ordo iuris*, cit.

⁹⁶ Cfr. P. Grégoire, *Commentaria in prologomena syntaxeon mirabilis artis*, Lugduni, apud Antonium Gryphium, 1575, pp. 155-156: [...] veluti centrum rerum omnium creatarum, a quo ad circumferentias omnes pateat aequalis aditus. Animalia quippe quae aqua teguntur in aqua sola vivunt praecipue, volatilia in aere ut plurimum, quadrupedia in terra, et ea omnia, et alia singularia quaedam habent elementa; at homo utrisque fruitur, capite perpetuo caelum conspicit, et mente extra caelum extollitur, duobus pedibus terrae possessionem custodit, et duabus manibus, inter utraque elementa libratus avium more, ad quam partem placuerit, dirigit actus, et alia domat, sursum attollit vel deprimit, oculis et caelum et terram et omnia contempletur et in centro mundi cum ratione positus [...]. In argomento cfr. C. Pedrazza Gorlero, *Immagini dell'ordo iuris*, cit., pp. 30-32.